DISPOSIZIONI PER DISCIPLINARE LA TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DELLO STRUMENTO MILITARE IN PROFESSIONALE

# Art. 12-quinquies

## Licenza straordinaria

La licenza straordinaria e' disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le seguenti misure massime:

a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;

b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;

c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;

e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. La licenza straordinaria di convalescenza non puo' comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:

a) se l'infermita' dipende da causa di servizio, e' dovuto il trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio;

b) se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura:

1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non e' piu' dovuta;

2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga e' dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non e' piu' dovuta. Agli effetti previdenziali la licenza

straordinaria di convalescenza e' computata per intero. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della liberta' personale nel corso di operazioni militari all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.

Versione in vigore dal 8 ottobre 2005, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 6

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale |
| Estremi | Decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
| Capo | IV — Volontari di truppa |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-215-2001/art-12-quinquies-licenza-straordinaria/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it